

ALLEGATO "A"

INDIRIZZI PER LA GESTIONE DEI GRUPPI COMUNALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

(approvati con Del. di G.R. n. 825 del 14.05.2002)

Ambito di attività del gruppo

E' un problema al quale è necessario dare una risposta articolata, perché occorre tenere presenti diversi fattori. Preliminarmente occorre verificare le condizioni previste dalla polizza assicurativa. E' scontato il fatto che il gruppo potrà agire al di fuori dei confini del Comune esclusivamente se anche in tale ipotesi sia operante la copertura assicurativa. Una volta superata questa prima condizione, bisogna tenere conto del tipo di attività che il gruppo sarà chiamato a svolgere.

Infatti la richiesta di intervento in emergenza da parte di un Sindaco di un altro Comune implica il fatto che lo stesso non riesca a fronteggiare l'evento con le proprie risorse, e che quindi ci si trova di fronte ad un evento di tipo b). In questo caso, secondo quanto stabilito con la DGR. n.777 del 2.5.02 ad oggetto "Procedure sperimentali per l'impiego del volontariato per le emergenze di protezione civile di cui all'art. 2, comma 1, della L. 225/92 di competenza regionale e per le esercitazioni a valenza regionale. Istituzione della banca dati del volontariato per gli interventi in emergenza" sarà l'Amministrazione provinciale di riferimento ad attivare il gruppo, se e quando lo stesso sia stato inserito nella banca dati di cui alla citata DGR.

Diverso (e più frequente) è il caso di collaborazioni richieste in occasione di manifestazioni o eventi che comunque richiama un numero elevato di persone, per coadiuvare il servizio d'ordine o per fornire informazioni. In questo caso - che non ricade nella tipologia degli interventi di protezione civile - è sufficiente l'accordo fra i due Sindaci e/o coordinatori tecnici. E' possibile che il Comune che riceve il gruppo eroghi, a fronte della collaborazione, oltre al rimborso delle spese (carburante e pasti) un contributo economico da destinarsi alle attività del gruppo stesso. E' sempre e comunque esclusa la possibilità di dare, sotto qualunque forma, compensi al singolo volontario.

Si ritiene che la procedura di cui al punto precedente possa essere utilizzata anche per le esercitazioni a valenza locale, dato che per quelle a valenza regionale, si dovranno utilizzare le procedure di cui alla citata DGR n. 777/02.

Composizione del gruppo.

I minori non possono partecipare alla vita operativa del gruppo. E' invece possibile che gli stessi, previo formale assenso di coloro che esercitano la potestà parentale, vengano coinvolti in attività formative teoriche ed in manifestazioni.

Non è opportuno che del gruppo facciano parte dipendenti comunali, perché, in caso di emergenza, costoro sarebbero comunque chiamati a svolgere compiti di istituto, e, di conseguenza, non potrebbero operare con il gruppo stesso. Una eccezione è possibile limitatamente ai dipendenti che, in caso di crisi, possano essere distolti dai loro compiti di istituto e non siano coinvolti in attività comunque connesse con la crisi. Ciò è evidentemente possibile quasi esclusivamente per gli enti di maggiori dimensioni.

La partecipazione al gruppo di persone che aderiscono anche ad altre organizzazioni di volontariato (CRI, ANPAS, ARI, per citare solo i casi che si verificano più di frequente) è positiva, in quanto all'interno del gruppo vengono riportate esperienze e competenze

senz'altro preziose, e, in condizioni di normalità , possono partecipare alle attività di entrambe le organizzazioni. Mentre è scontato che in caso di emergenze di tipo a) opereranno con il gruppo comunale, è necessario che gli stessi, al momento dell'adesione al gruppo, precisino con quale organizzazione intendano cooperare in caso di emergenze di tipo b) o c). Non sembra opportuno, invece, che un volontario aderisca a due gruppi comunali, in quanto sarebbe operativo con uno solo di essi già a partire da un'emergenza di tipo a).

Per la partecipazione al gruppo non sono richiesti particolari requisiti fisici. Sarà il coordinatore ad individuare i compiti che possono essere svolti dalle singole persone, a seconda delle possibilità di ciascuno. Resta indispensabile l'accertamento dell'idoneità fisica per la partecipazione ad attività che comportano una esposizione al rischio. E' opportuno affrontare il problema dividendo i volontari a seconda della funzione che sono chiamati a svolgere. Infatti, mentre per quelle per così dire "generiche" non ci sono particolari problemi, e quindi è sufficiente l'indicazione fornita dal medico di base, per quanto riguarda gli specializzati in attività che comportano un rischio oggettivamente elevato, per il quale non esistano specifiche norme, si potrebbe far riferimento alle prescrizioni relative alle attività sportive non agonistiche.

Coordinatore tecnico

Il coordinatore dovrebbe riunire le caratteristiche di essere leader naturale - scelto dal gruppo perché ne ha fiducia – e di essere, fra i volontari colui che ha maggiori cognizioni in materia di protezione civile. E' assolutamente sconsigliato il far coincidere la figura del coordinatore tecnico con il Sindaco, in quanto in caso di emergenza i compiti e le funzioni del Sindaco e del coordinatore sono diverse. E' anche da tener presente il fatto che è opportuno dare al Gruppo comunale una valenza istituzionale, svincolandolo dall'identificazione con la temporalità di una amministrazione.

Codice fiscale

Il codice fiscale del gruppo coincide con quello del Comune.

Dispositivi di protezione individuale

I dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) consistono sia in capi di abbigliamento con particolari caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni esterne, sia in attrezzature che debbono essere utilizzate a seconda del tipo di attività che viene svolta volta per volta in essere. Debbono necessariamente essere utilizzati in emergenza e, a maggior ragione, anche nel corso di esercitazioni e/o dimostrazioni pubbliche, sia per la tutela del singolo volontario, sia perché il loro mancato uso potrebbe creare problemi di copertura assicurativa ed altre responsabilità collegate.

Esercitazioni

Sono un momento fondamentale della vita del sistema protezione civile, ed è opportuno che ciascun gruppo almeno una volta l'anno partecipi ad una esercitazione. E' opportuno precisare che è necessario effettuare anche esercitazioni a sorpresa, che consentano di valutare i tempi di risposta dei volontari ad una chiamata.

Formazione

Si tratta di una delle esigenze maggiormente sentite, sia dai volontari, sia dai tecnici che seguono la materia. E' in corso un dibattito a livello nazionale per la definizione dei contenuti dei corsi rivolti al volontariato e, non appena si sarà pervenuti a determinazioni condivise, verrà data ampia diffusione alle modalità così definite. Nell'immediato si precisa che per alcune attività estremamente specializzate esistono modelli di riferimento già definiti, mentre per quanto riguarda la formazione "di primo livello" sarà necessario dare ampio risalto ai comportamenti da tenere ed alla autotutela, anche in relazione alle diverse tipologie di rischio.

Proprietà dei mezzi, delle attrezzature e dei DPI.

Quando mezzi, attrezzature e DPI siano stati acquistati con risorse della Pubblica Amministrazione o con donazioni e/o sponsorizzazioni, la proprietà degli stessi è del Comune e debbono essere da questo presi in carico. Ciò vale anche nel caso in cui le risorse siano state assegnate a fronte di una attività del gruppo (esempio tipico il servizio di supporto in occasione di manifestazioni organizzate da soggetti privati), giacché si presume che tale attività sia stata richiesta al gruppo comunale in quanto tale.

Accade qualche volta che siano i volontari stessi ad acquistare con risorse proprie alcuni materiali, generalmente DPI. In questo caso, evidentemente, la proprietà resta del singolo volontario acquirente.

Potrà essere utile, in casi simili, registrare le dotazioni su elenchi separati, con l'esatta indicazione della proprietà dei singoli articoli, al solo scopo di avere conoscenza dei materiali e delle attrezzature che ricadono nella disponibilità del gruppo.

Soccorso tecnico urgente

Si ribadisce il fatto che il soccorso tecnico urgente è competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, per quanto attiene allo spegnimento degli incendi boschivi, anche del Corpo Forestale dello Stato.

Utilizzo dei mezzi e delle attrezzature.

Gli appartenenti al Gruppo, in emergenza, sono autorizzati all'uso delle dotazioni tecniche del comune. E' da ribadire il fatto che la semplice appartenenza al gruppo comunale non dà abilitazioni in maniera automatica, e quindi è indispensabile che il volontario sia in possesso di eventuali patenti, abilitazioni o autorizzazioni Amministrative per l'uso dei mezzi.

E' inoltre fondamentale che vengano stabiliti nella pianificazione i compiti di ciascuno e sia previsto, soprattutto per i mezzi pesanti, chi sarà addetto al loro uso, anche per evitare duplicazioni, sovrapposizioni e comunque confusione. E' da precisare che, quando sia presente il dipendente comunale addetto, è preferibile che alla guida del mezzo provveda lo stesso.

L'uso delle dotazioni di proprietà del comune in occasione di esercitazioni e/o dimostrazioni alla popolazione dovrà essere preventivamente concordato fra il responsabile tecnico del Gruppo e le competenti strutture del Comune stesso.

Utilizzo di segnali distintivi, di segnalazioni acustiche e luminose e dei volontari in qualità di ausiliari del traffico.

I segnali distintivi, meglio noti come palette, usati per regolare il traffico, possono essere utilizzati esclusivamente dai soggetti elencati nell'art. 12 del codice della strada (personale qualificato ad espletare i servizi di polizia stradale) e, fra questi, non sono indicati i volontari. Di conseguenza gli appartenenti ai gruppi comunali non possono e non devono utilizzare nessuna "paletta".

Fanno eccezione tutti quei casi di vera emergenza e di calamità naturali, quando il volontario di protezione civile, nell'immediatezza di intervento, coadiuva gli organismi istituzionali (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Municipale) chiamati a fronteggiare l'emergenza; in questi frangenti accade spesso che al volontario venga affidata la paletta in ausilio ai rappresentanti di una Amministrazione impegnata nei soccorsi.

In ogni caso si consiglia, se ne esistano i presupposti, di far usare ai volontari le palette predisposte per i movieri (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, Fig. II 403 art. 42).

L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme (sirena) e del dispositivo supplementare di segnalazione a luce lampeggiante blu è consentito dall'art. 177 del D.L.vo n. 285/1992 esclusivamente ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, a quelli del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del CAI ed a quelli delle ambulanze.

Per particolari esigenze di segnalazione di pericolo per i mezzi in servizio di protezione civile potrebbero invece essere utilizzati dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante di colore diverso dal blu (ad esempio rosso).